

TRIBUNALE DI UDINE

- Sezione Lavoro-

ORDINANZA

R.L. n.

Il Tribunale di Udine, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

dott.

Presidente

dott.ssa

Giudice

dott.ssa

Giudice rel.

decidendo sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. datato 10.5.21 iscritto a ruolo in data 11.5.21,

PROMOSSO DA

in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv.

- reclamante -

CONTRO

con gli avv.ti

е

- resistente -

avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine datata 25.4.21, che ha accolto il ricorso per sequestro giudiziario promosso nel corso della causa iscritta al n.

letti gli atti di causa,

sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

con ricorso datato 23.10.19, agiva nei confronti della società esponendo di essere socio, nonchè di aver prestato la propria attività di agente con esclusiva in favore della stessa dal 10.6.1997 al 10.1.2019.

lamentava che, da aprile 2010 in avanti, la società preponente aveva sistematicamente violato l'obbligo - posto a suo carico dall'art. 12 del contratto

di agenzia, oltre che dall'art. 1749 c.c. - di inviargli l'estratto conto delle provvigioni maturate e un estratto dei libri contabili per consentirgli la verifica del conteggio delle provvigioni.

rimarcava che, in forza del contratto dd. 01.07.07 da ultimo sottoscritto fra le parti, la sua esclusiva si riferiva a tutto il territorio della Provincia di Udine e, per l'individuazione dell'appartenenza di un cliente alla zona a lui assegnata, occorreva fare riferimento all'ubicazione geografica dell'effettuazione della fornitura e non alla sede legale del cliente.

Rientrava nell'esclusiva dell'agente anche la clientela promossa attraverso gli studi tecnici e attraverso

l'impresa

Non era, viceversa, riconosciuto all'agente il diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi direttamente dalla preponente con clienti direzionali e fornitori, nonché per gli appalti pubblici e per tutte le iniziative immobiliari che la preponente (o società ad essa collegate, controllate o partecipate) eseguiva nella zona assegnata, così come la provvigione non spettava neppure sulla differenza risultante tra il valore contrattuale della commessa ed il valore di eventuali permute ritenute necessarie ai fini dell'acquisizione del contratto.

Secondo la difesa del ricorrente la mancata consegna della documentazione contabile era, pertanto, particolarmente grave, poiché aveva reso impossibile a

accertare se la società resistente avesse concluso anche direttamente contratti nella zona di sua competenza esclusiva con clienti che avessero le caratteristiche idonee alla maturazione delle provvigioni in suo favore.

L'attore chiedeva, quindi, che la società fosse condannata alla consegna e produzione in giudizio - relativamente al periodo da aprile 2010 a gennaio 2019 - del registro IVA vendite, delle fatture emesse, dei contratti relativi a forniture effettuate in provincia di Udine, anche attraverso gli studi tecnici e attraverso

e delle relative bolle di trasporto/consegna.

Chiedeva, poi, che la resistente fosse condannata al pagamento in suo favore delle provvigioni nella percentuale contrattualmente determinata e delle

indennità terminative risultanti come dovute sulla base della documentazione acquisenda.

Con memoria difensiva di data 2.1.2020 si costituiva in giudizio la

, chiedendo il rigetto delle avversarie domande ed eccependo, oltre alla prescrizione ed all'infondatezza nel merito delle pretese di , – per quanto qui rileva - l'inammissibilità della richiesta di consegna della documentazione contabile, poichè del tutto esplorativa e funzionale non al pagamento delle provvigioni, bensì a finalità trasversali, consistenti nella creazione di una fortissima conflittualità processuale ed extraprocessuale ai danni della società da parte di e di suo figlio

(entrambi soci della resistente), con lo scopo di negoziare la cessione delle rispettive quote societarie ad un prezzo di almeno 3,1 milioni di euro.

Nel giudizio di merito il Giudice del Lavoro a più riprese ordinava, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla l'esibizione dei documenti indicati al punto 1) della domanda proposta da (con ordinanza del 12.5.20, confermata ed integrata con provvedimento a verbale del 21.9.20 e indirettamente nuovamente confermata con provvedimento dell'8.03.21 di nomina del CTU, che avrebbe dovuto esaminare detta documentazione).

Tali ordini rimanevano inattuati.

La difesa di , quindi, proponeva ricorso cautelare in corso di causa (depositato il 1.3.21) ex art. 670 n. 2 e 700 c.p.c. per ottenere il sequestro giudiziario dei documenti in questione o comunque - in via subordinata alternativa - la loro consegna, anche in copia.

A tal fine il ricorrente evidenziava che la documentazione in parola era per lui rilevante ai fini della prova e non altrimenti acquisibile e che sussisteva un'effettiva controversia sull'acquisizione, attestata dallo stesso rifiuto opposto di dare esecuzione all'ordine di esibizione.

L'agente aggiungeva che vi era anche l'opportunità di provvedere alla custodia della succitata documentazione, per trarne le informazioni a cui egli aveva diritto.

, costituitasi nel procedimento cautelare, replicava che le istanze istruttorie del ricorrente erano manifestamente esplorative, in quanto

volte a supplire un onere probatorio da esso non assolto e strumentalmente mirate ad acquisire informazioni societarie riservate.

La preponente negava, poi, la necessità di provvedere alla custodia temporanea del materiale in questione, in difetto di allegazione circa eventuali rischi di un suo deterioramento, ovvero di una sua sottrazione o alterazione e rimarcava che il pericolo non poteva neppure individuarsi nella mera inottemperanza all'ordine di esibizione, giacché altrimenti il legislatore avrebbe previsto una forma di coercibilità dello stesso, di fatto non rinvenibile nel sistema.

Il Giudice di prime cure, a scioglimento della riserva presa, con ordinanza datata 25.04.21, autorizzava il sequestro giudiziario dei documenti meglio specificati in seno all'ordinanza stessa, nominando custode la società

e ordinando alla stessa di consentire al CTU l'esame di detta documentazione.

Avverso tale ordinanza la proponeva reclamo, premettendo che non era un agente qualsiasi, atteso che egli era anche socio di ne era stato amministratore, aveva impugnato senza successo delibere assembleari, era stato querelato dai sindaci per diffamazione e continuava, insieme al figlio , a ventilare ipotesi di responsabilità a carico dell'attuale organo amministrativo.

Anche questo procedimento, secondo la difesa della reclamante, rientrava nel novero delle azioni di disturbo intraprese dai Pontisso per indurre gli altri soci ad acquistare le loro azioni per oltre tre milioni di euro.

La parte reclamante lamentava che il giudice di prime cure avesse abbandonato le norme di rito, come da decenni univocamente interpretate, usurpando la funzione di bilanciamento propria del Giudice delle Leggi ed invadendo la sfera di competenza del legislatore, facendo soccombere il principio dispositivo e la regola del *nemo tenetur edere contra se*, ritenendo troppo blanda la sanzione di cui all'art. 116 c.p.c. e invocando la natura officiosa dei poteri attribuiti al Giudice del Lavoro, che però non gli consentivano di disporre un sequestro al di fuori dei limiti previsti dall'ordinamento.

L'autorizzazione al sequestro si era basata sull'inadempimento di s.p.a. all'ordine di esibizione, eventualità ben presa in considerazione dal legislatore processuale, che ne aveva previsto le conseguenze con il richiamo all'art. 118 c.p.c..

La difesa della richiesta del

volta ad ottenere l'esibizione dei documenti oggetto del provvedimento reclamato e la conseguente illegittimità del sequestro emesso con funzione esecutiva di tale ordine di esibizione.

Gli ordini di esibizione erano illegittimi perché del tutto esplorativi, dato che il ricorrente non aveva nemmeno indicato i singoli affari in relazione ai quali assumeva di avere maturato il diritto alla provvigione e, quindi, le istanze di

erano volte a supplire inammissibilmente all'onere probatorio non assolto dal ricorrente.

Gli ordini di esibizione, inoltre, erano ulteriormenmte inammissibili per l'indeterminatezza dell'oggetto, perché era impossibile che tutte le fatture di un decennio fossero funzionali alla prova del diritto azionato.

In ogni caso gli ordini di esibizione avevano natura abusiva, in quanto volti ad acquisire conoscenze su dati riservati della Società, da utilizzare contro la stessa nell'ampio contenzioso esistente fra le parti.

Inammissibile era, poi, anche la domanda di merito volta ad ottenere la consegna di tali documenti, che in realtà duplicava le istanze istruttorie aventi lo stesso oggetto.

Secondo la tesi della reclamante il sistema ridisegnato dal giudice a quo era quello proprio delle indagini penali e anche l'ordine impartito al custode confermava l'abnormità del provvedimento: anziché stabilire «i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti» (art. 676 c.p.c.), il Giudice aveva imposto al custode di garantire il pieno accesso ai succitati documenti al già nominato CTU, onde consentire al consulente l'esecuzione dell'incarico peritale a quest'ultimo conferito

Da ultimo, la reclamante contestava anche la sussistenza del requisito del periculum in mora, sia pure nei termini attenuati richiesti in caso di sequestro giudiziario.

Si costituiva nel procedimento di reclamo , negando che le sue domande avessero natura strumentale e chiarendo che le stesse erano funzionali ad accertare se la controparte gli avesse pagato tutto quanto gli spettava.

L'acquisizione dei documenti che dimostravano l'esistenza degli affari conclusi nella zona del sig. era necessaria ed era garantita in forza dell'art. 1749 c.c., degli artt. 4 e 12 del contratto di agenzia ed anche in forza della precedente prassi perdurata per ben 13 anni, che prevedeva la consegna dell'elenco integrale di tutti gli affari conclusi dalla preponente.

Sia nella fase stragiudiziale che nel ricorso introduttivo del giudizio di merito era stato segnalato un elenco di clienti che avevano stipulato contratti di fornitura nella provincia di Udine e per i quali a illegittimamente non era stata corrisposta alcuna provvigione: si trattava comunque di una minima parte degli affari conclusi direttamente dalla

La cancellatura dei registri contabili era la prova che gli affari erano stati conclusi e che la società preponente intendeva nasconderli.

La sosteneva che si sarebbe trattato di affari conclusi con clienti direzionali per i quali, quindi, nessuna provvigione spettava all'agente, ma trascurava che, ai sensi del contratto, la mandante avrebbe previamente dovuto informare l'agente circa la qualifica direzionale di un determinato cliente, cosa che non era accaduta.

Nel caso in esame l'informazione che il preponente doveva fornire implicava l'indicazione non solo dei contratti conclusi dall'agente, ma anche di quelli conclusi direttamente dalla preponente, onde consentire all'agente di verificare se il mancato riconoscimento della provvigione dipendesse da una corretta applicazione del contratto o meno.

I documenti di cui era stata richiesta l'esibizione e poi il sequestro erano specificamente individuati, tanto è vero che l'ufficiale giudiziario non aveva avuto difficoltà a reperirli e ad attuare la misura cautelare.

La parte reclamata chiedeva, quindi, la conferma dell'ordinanza impugnata.

Reputa il Collegio che il reclamo sia fondato e debba trovare accoglimento.

Oggetto della cognizione del procedimento di reclamo è il provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670 n. 2 c.p.c. richiesto ed ottenuto da dopo che l'istanza di ordine di esibizione della documentazione (in senso ampio) contabile dalla quale avrebbero potuto evincersi i suoi ulteriori crediti per provvigioni era stata accolta, ma era rimasta concretamente inattuata.

Benchè, dunque, la legittimità dell'ordine di esibizione non possa essere direttamente vagliata in questa sede, tuttavia non si può evitarne una valutazione almeno incidentale, posto che espressamente il giudice di prime cure ha voluto porre rimedio, proprio tramite la concessione del sequestro, alla pervicace volontà della società preponente di non ottemperare all'ordine giudiziale e di mantenere un atteggiamento ostruzionistico.

Il tema da affrontare concerne la dibattuta questione dell'ammissibilità di un sequestro giudiziario a fini probatori avente lo scopo di attuare forzosamente un ordine di esibizione che la parte non abbia spontaneamente adempiuto in tutto o in parte.

La giurisprudenza della Suprema Corte, nonché quella prevalente di merito, benché si sia occupata di questa specifica tematica solo in un numero molto limitato di fattispecie concrete, ha tuttavia affermato in via nettamente maggioritaria il principio di incoercibilità dell'ordine di esibizione di documenti (cfr. Cassazione sent. n. 18.833/03 "... L'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di coattiva esecuzione né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né a iniziativa della parte interessata, non costituendo l'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui agli articoli 605 e ss. c.p.c.; il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c....").

Tale principio si presta certamente ad una rivisitazione critica, se non altro perché deriva da un equivoco interpretativo dovuto al richiamo all'articolo 118 c.p.c. compiuto dall'articolo 210 c.p.c..

In forza di tale richiamo, infatti, gran parte della dottrina che si è occupata di questa materia ha ritenuto di dover estendere all'ordine di esibizione l'intera disciplina prevista per l'ispezione giudiziale ed in particolare l'operatività dell'articolo 118 co. 2 c.p.c., secondo il quale "se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 co. 2 c.p.c.".

Perciò sia la dottrina che la giurisprudenza sono pervenute a tipizzare un'unica ed esplicita conseguenza per tale comportamento, anche in omaggio al principio racchiuso nel brocardo *nemo edere contra se tenetur*.

In realtà il dato testuale dell'articolo 210 c.p.c. è chiaro nell'estendere all'ordine di esibizione soltanto il regime dei limiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità previsti per l'ispezione e non anche le conseguenze in caso di mancata ottemperanza.

Semmai la possibilità di desumere argomenti di prova dall'ingiustificato rifiuto della parte di esibire in giudizio documenti deriva dalla norma di carattere generale e processuale contenuta nell'articolo 116 co. 2 c.p.c..

È però proprio la necessità di dover ricorrere a tale norma processuale di carattere generale che appalesa la lacuna normativa esistente in relazione agli effetti dell'inadempimento all'ordine di esibizione.

Nel contempo il ricorso, in via di rimedio residuale, all'utilizzo dell'art. 116 c.p.c. non appare affatto risolutivo nei casi, come quello di specie, in cui la problematica da risolvere attiene non al momento successivo della valutazione delle prove e della formazione del convincimento del giudice, bensì al momento anteriore dell'effettiva acquisizione al processo dei mezzi istruttori.

I sostenitori dell'impossibilità di adottare un sequestro per dare materiale attuazione all'ordine di esibizione evidenziano che, per come è formulato l'art. 670 n. 2 c.p.c., si potrebbe dare corso ad un sequestro di documenti solo in un momento precedente alla pronuncia di un'eventuale ordine di esibizione avente ad oggetto il medesimo documento.

Infatti, poiché presupposto del seguestro è che sia "controverso il diritto all'esibizione", una volta emesso l'ordine di esibizione non sarebbe più neppure astrattamente configurabile alcuna controversia, dato che l'ordine giudiziale avrebbe già definito qualsiasi contestazione sul diritto/dovere di esibire (in tal senso si veda Tribunale Genova 19.12.16 n. 3801 in De Jure "Difatti i presupposti dell'esibizione e del sequestro giudiziario sono incompatibili tra loro: il primo ricorre quando vi sia il diritto (almeno sul piano probatorio) all'esibizione, l'altro quando sia controverso il diritto all'esibizione e vi sia l'esigenza di custodia legata all'acquisizione del documento; anche le finalità sono ben differenti: mentre con l'esibizione il documento esibito viene acquisito come prova nel processo e quindi viene letto, copiato, valutato, nel seguestro giudiziario deve solo essere custodito e non può certo essere consegnato in copia alla controparte (che, solo all'esito del giudizio di merito che accerti il diritto al documento, potrà averne la consegna in originale o in copia). ...Peraltro anche inteso come step successivo alla esibizione, il sequestro giudiziario probatorio non può essere utilizzato per ovviare alla notoria incoercibilità dell'ordine di esibizione, perché svolge una funzione del tutto differente, ossia quella di custodire dei documenti in relazione ai quali sussista una controversia circa il diritto all'esibizione quando sia necessario provvedere alla loro custodia temporanea perché se ne teme la dispersione...").

Per il vero il significato del termine "controverso" impiegato dell'art. 670 n. 2 c.p.c. sembra piuttosto doversi intendere nel senso di "contrapposizione di interessi", situazione questa sostanziale e non formale, che può non essere risolta dalla semplice emanazione di un provvedimento giudiziale che sul punto statuisca, allorquando il destinatario di tale provvedimento scelga di non darvi materiale esecuzione.

Piuttosto va osservato che, nel sistema previsto dall'art. 670 n. 2 c.p.c., il sequestro giudiziario a fini probatori è concepito unicamente come misura cautelare, scevro di qualsiasi connotazione esecutiva e, nel contempo, data la tassatività dei titoli esecutivi e la mancanza di altri strumenti dotati di tale effetto nei confronti di un ordine di esibizione, lo stesso non può che ritenersi

incoercibile, in linea peraltro con il principio dispositivo delle prove, che regge il processo civile ed anche quello del lavoro seppure in forma attenuata.

Secondo la maggioranza dei commentatori ne discenderebbe che il sequestro giudiziario non potrebbe essere praticato una volta emesso l'ordine di esibizione, perché in tal modo l'effetto pratico raggiunto non sarebbe più quello suo proprio di semplice conservazione e custodia del documento, bensì garantirebbe un risultato aggiuntivo non previsto, né compatibile con la disciplina dell'esibizione.

Tale assunto non risulta però del tutto convincente perché, così argomentando, il sequestro giudiziario della prova manterrebbe un ambito di utilità estremamente circoscritto ed una funzione meramente conservativa tesa unicamente di impedire temporaneamente che il documento possa essere occultato o distrutto dalla parte che lo possiede e, quindi, finalità del tutto avulse dallo scopo probatorio che chi lo richiede si prefigge e che potrebbe dirsi pienamente attuato solo con l'effettiva produzione in giudizio del documento de quo.

Non vi è effettivamente alcuna disposizione nel codice di rito che espressamente chiarisca che il sequestro probatorio sia preordinato all'effettiva produzione del documento in giudizio e, tuttavia, un argomento a favore di tale conclusione può essere rinvenuto nell'articolo 677 c.p.c., che richiama quale mezzo di attuazione del sequestro giudiziario la disciplina dettata per l'esecuzione per consegna rilascio ed in particolare all'articolo 606 c.p.c.: tale disposizione autorizza l'ufficiale giudiziario a recarsi sul luogo in cui le cose si trovano per cercarle e consegnarle all'avente titolo, il quale dunque - una volta entratone in possesso - le potrà utilizzare a proprio vantaggio (ossia acquisendole al processo come mezzi istruttori).

Sembra, perciò, possibile pervenire ad una ricostruzione che ammette la pronuncia di un sequestro giudiziario di documenti anche dopo che il giudice ne abbia ordinato infruttuosamente l'esibizione, non essendovi insormontabili ostacoli normativi o espressi divieti ed anzi essendo possibile reperire all'interno del sistema una serie di agganci ermeneutici che consentono, in via interpretativa, tale opzione costituzionalmente orientata, proprio perché volta a

garantire l'effettiva applicazione dell'art. 24 della Costituzione nella parte in cui tutela il cosiddetto "diritto alla prova", in linea anche con la normativa di promanazione comunitaria.

Ciò tuttavia non esime il giudice attinto da una domanda di sequestro giudiziario a fini probatori di verificare se effettivamente sussistono, nel caso concreto al suo esame, le reali esigenze cautelari di custodia sottese a tale rimedio e se l'ordine di esibizione rimasto inattuato non avesse in realtà una finalità meramente esplorativa e di ricerca della prova, piuttosto che di sua conservazione e acquisizione al processo.

È proprio sotto questo profilo che il provvedimento reclamato appare meritevole di essere riformato.

In primo luogo nel caso di specie non ricorre alcuna effettiva esigenza di custodia delle scritture di cui è stata chiesta l'esibizione ed il sequestro, trattandosi di contabilità e di corrispondenza commerciale rientrante negli obblighi civilistici di conservazione.

A questo proposito va valorizzata la condotta della società che, a oltre un anno dalla pronuncia del primo ordine di esibizione e pur non essendo ormai più tenuta alla conservazione di una parte di questi documenti (quantomeno le annualità risalenti ad oltre dieci anni), non ha posto in essere alcuna condotta dispersiva o dalla quale si possa dedurre la volontà di disfarsi degli stessi, tanto è vero che l'ufficiale giudiziario, recatosi sul posto per dare attuazione al sequestro, ha reperito tutta la contabilità anche relativa agli anni 2010 e 2011.

Nel contempo non può trascurarsi che, pur avendo l'attività della s.p.a. (e quindi anche il contratto di agenzia) ad oggetto la realizzazione di immobili commerciali (ben difficilmente occultabili per chi, come il reclamato, operava da decenni nella stessa zona della Provincia di Udine ed era a conoscenza degli affari della società, essendone socio e per un periodo anche amministratore) le istanze di non hanno dato alcuna indicazione, neppure sommaria, su quali sarebbero i contratti conclusi direttamente dalla preponente, ulteriori rispetto a quelli evidenziati in ricorso.

A fronte della condotta inadempiente della - che dal 2010 in avanti non ha più trasmesso al suo agente gli estratti conto in chiaro, ma ne ha omesso del tutto la consegna ovvero vi ha provveduto cancellando le voci che a suo giudizio si riferivano ad affari per i quali l'agente non aveva diritto alla provvigione - ha atteso oltre nove anni senza adottare alcun tipo di iniziativa per tutelare il suo diritto a verificare l'esattezza delle provvigioni che gli venivano corrisposte.

Il lungo tempo trascorso finisce per snaturare la funzione dell'esibizione e del conseguente sequestro richiesti: la finalità che concretamente si vuole realizzare mediante l'esibizione ed il sequestro ormai non è più quella di verificare se, in un singolo periodo e per specifici determinati affari direttamente conclusi, la preponente abbia ingiustificatamente escluso il diritto alla provvigione dell'agente, bensì quella di poter ispezionare quasi dieci anni di documentazione societaria di qualunque natura (libri, contratti, fatture, bolle...) per cercare la prova di fatti (o meglio di contratti) che non vi è nemmeno certezza che siano mai esistiti.

L'attività già eseguita dall'ufficiale giudiziario e che dovrebbe essere proseguita dal CTU non potrebbe che materialmente essere sovrapposta ad una perquisizione a fini di sequestro, un mezzo di ricerca della prova di stampo schiettamente penalistico e del tutto avulsa al procedimento civile e al principio dispositivo che lo regge, seppure in modo attenuato (ma non azzerato) nel rito del lavoro.

Di fatto vi sono oltre nove anni di contabilità sociale sigillata ed in attesa di essere ispezionata dal CTU che dovrebbe ricercarvi la prova di condotte inadempienti della società preponente, che ipotizza ma di cui allo stato non vi è prova alcuna.

È vero che l'art. 1749 co. 3 c.c. prevede un diritto molto esteso dell'agente "di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni ed in particolare un estratto dei libri contabili", ma nel caso di specie proprio l'inerzia protratta di ha comportato che ora la sua pretesa di verifica, per poter essere effettiva, vada ben oltre l'estratto dei libri e coinvolga contratti, fatture e bolle di trasporto, ossia tutta la contabilità in

senso ampio della società di oltre nove anni: un controllo globale di questo genere non può che essere, per definizione, esplorativo.

Anche in tema di provvigioni indirette, è pacifico il principio secondo cui grava sull'agente l'onere di allegare e di provare la conclusione degli affari in relazione ai quali richieda il pagamento della provvigione, in forza del suo diritto di esclusiva: «Con riferimento al contratto di agenzia, chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni ha un onere di allegazione, nel senso che deve indicare specificatamente gli affari ai quali esse si riferiscono, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione e non può limitarsi a chiedere una consulenza tecnica sulle scritture contabili del preponente, o l'emissione di un ordine di esibizione, anche quando vuole provare la conclusione di affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva» (Trib. Milano, sez. lav., 8/3/2018, n. 223, in *Redazione Giuffrè* 2018, ma anche di recente Cass. sent. n. 14181/21).

La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche facendo ricorso alle presunzioni.

La Suprema Corte ha già affermato in molteplici occasioni che «l'agente che, al fine di ottenere il pagamento delle relative provvigioni, deduca la conclusione di affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva, nella zona a lui riservata, ha l'onere di provare l'avvenuta conclusione di tali affari, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente relativa agli anni nei quali assume essersi verificata la violazione del patto, potendo richiedere solo che siano esibiti atti e documenti specificamente individuati e individuabili» (Cass. sent. n. 6258/96; conforme Cass. sent. n. 8310/02, del pari in tema di provvigioni indirette) e ha chiarito, anche di recente con la pronuncia n. 30224/19, che la decisione del giudice di non dare ingresso all'ordine di esibizione di documentazione (libri contabili e fatture) richiesto ex art. 210 c.p.c., rientra nei poteri istruttori discrezionali del giudice di merito ("...in tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro l'emanazione di ordine di esibizione di documenti è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo

esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa" (vedi anche Cass. 25/10/2013 n.24188/13 e n. 22196/10).

Se, dunque, non esiste un diritto assoluto della parte istante ad ottenere da parte del giudice del merito l'accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione, quando la stessa abbia finalità meramente esplorative, a più forte ragione dovrà ammettersi che non possa per il medesimo fine essere richiesto ed ordinato il sequestro giudiziario per dare forzosa attuazione ad un ordine avente finalità esplorativa che non sia stato spontaneamente ottemperato dalla parte destinataria.

Ne consegue che il reclamo deve essere accolto e per l'effetto va integralmente revocata l'ordinanza del 25.4.21 depositata il 26.04.21.

Spese al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 669-terdecies c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza del Giudice del Lavoro datata 25.4.21 e depositata il 26.04.21 nel procedimento RL n.
- 2) Spese al merito.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio dell'1.06.21

II Presidente

Dr.